

finchè venissero allontanati i Tedeschi che si trattenevano in quella città allo scopo di apprendere l'italiano.¹

Mentre al di là delle Alpi, specie in Germania, i processi e i roghi contro le streghe avevano raggiunto il loro punto culminante, Roma rimaneva anche sotto questo pontificato, come sotto gli antecedenti, immune da tali orrori, poichè la pratica dell'Inquisizione romana era in tal riguardo molto più mite che quella dei tribunali civili tedeschi; essa consegnava infatti al carnefice solo delinquenti ostinati e recidivi, mentre coloro che si pentivano o erano accusati per la prima volta, se la cavavano colla prigione. Un decreto di Gregorio XV però, datato 20 marzo 1623, significò un inasprimento.² Il decreto stabilisce che chi provatamente abbia fatto alleanza col diavolo, apostatando così dalla fede cristiana, e abbia recato danno con sortilegi a più persone in modo che ne sia subentrata la morte, sia da consegnarsi al braccio secolare per la meritata pena, cioè per essere giustiziato, anche se abbia commessa tale colpa per la prima volta; chi però, alleandosi col diavolo, abbia causato solo malattie o danni gravi agli animali o alle seminagioni, dovrà essere condannato *muro claudi*, cioè all'ergastolo a vita.³

Assai mite fu l'atteggiamento di Gregorio XV in confronto di Marcantonio de Dominis, g. à arcivescovo di Spalato, il quale sotto il pontificato di Paolo V aveva apostatato a Londra dalla Chiesa cattolica e d'allora in poi la osteggiava aspramente.⁴ Il papa era stato un tempo amico personale dello sciaurato, e siccome ora accennava sul serio a voler rientrare in grembo alla Chiesa, coadiuvato dal cardinale Ludovisi, gli facilitò in ogni modo il suo proposito.⁵ I negoziati vennero condotti a mezzo dell'ambasciatore spagnolo a Londra⁶ e del nunzio di Colonia, Antonio

¹ Vedi relazione negli *Studi e docum.*, XXII 207. Sulla setta spagnuola degli Alumbrados, contro i quali dovette intervenire il cardinal Pacheco nel 1623 nelle diocesi di Cadice e Siviglia, vedi *Kirchentexikon* di Friburgo IV² 796 s.

² DIANA 576 s.; *Bull.* XII 795 s.

³ Vedi PAULUS, *Hexenwahn* 269 s., il quale dimostra che Döllinger e Hinschius sbagliano, quando considerano questo decreto come un'attenuazione: ivi ancora, a p. 257 s., la dimostrazione che l'immuramento (*muro claudi*) significava « carcere a vita », che in genere durava però solo alcuni anni. Che la procedura non fosse così severa come si usava in Germania, è rilevato da MÜLLER, *Kirchengesch.* II 354.

⁴ Cfr. L. VEITH, *E. Richeri systema confutatum. Acc. discursus de vita et scriptis M. A. de Dominis*, Mechlinae 1825; LJUBIČ, *O Markantunu Dominisi*, 2 voll. Zagabria 1870. Cfr. la presente opera, vol. XII 156 s., 222 s.

⁵ Cfr. Giunti * Vita d. card. Ludovisi, Biblioteca Corsini in Roma.

⁶ Vedi il * Breve al Conte de Gondomar ambasciatore spagnuolo a Londra, in data 1621 agosto 21, *Arm.* XLV 22, Archivio segreto pontificio.